

RIFLESSIONI SUL COMPLESSIVO SISTEMA DI CONTRASTO AL TERRORISMO INTERNAZIONALE IN ITALIA ^(*)

di Maurizio Romanelli

1. I miei sono soltanto appunti diretti a favorire una discussione aperta, attraverso l'offerta di dati di un'esperienza significativa, **quella italiana**, anche perché nata e sviluppata in relazione a due precedenti fenomeni criminali di straordinaria pericolosità che hanno coinvolto a fondo il nostro paese per un lungo lasso temporale: **il terrorismo interno, di sinistra come di destra, e la criminalità organizzata mafiosa**.

La sessione che ho il piacere di introdurre riguarda i **fatti reato**, sia come costruzione legislativa delle fattispecie, sia come diritto vivente e cioè come interpretazione giurisprudenziale.

Interpretazione giurisprudenziale tanto più rilevante quanto più i "fatti" appaiono – secondo la mia opinione – certamente rispettosi dei principi penali costituzionali, ma al tempo stesso consentono ampio spazio di interpretazione; e questa considerazione vale in Italia così come altrove, in Europa ed anche in contesti extraeuropei.

Sappiamo tutti infatti che l'evoluzione legislativa nel contrasto al terrorismo internazionale ha sostanzialmente coinvolto **tutti i paesi europei**, più o meno a fare corso dalle "torri gemelle" (11.9.2001) per arrivare alla proclamazione di Islamic State (giugno 2014), passando attraverso altre stragi terribili, da quella dei treni di Madrid dell'11.3.2004 alle stragi di Londra del 7.7.2005, per arrivare infine alle terribili azioni del Califfato sia all'interno dell'Europa che in paesi musulmani.

È noto anche che il progressivo passaggio dalle modalità di azione di Al Qaida al "terrorismo territoriale" di Islamic State è stato preceduto ed innescato da una pluralità di convergenti ragioni geo-politiche, ma sicuramente anche dalla capacità di azione e di progetto di Abu Mussab al Zarqawi soprattutto per la parte irachena.

Fenomeno quindi di straordinaria complessità, lungo un lasso temporale che si colloca tra i quindici ed i diciotto anni, caratterizzato da grande fermento legislativo, con più modifiche sostanziali dei sistemi penali; processuali; ordinamentali; di azioni di prevenzione di pericolosità, ovunque collocate e qualificate; di modifiche strutturali

^(*) Il contributo costituisce il testo della relazione svolta al convegno di studi organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dall'International Commission of Jurists sul tema "*Justice Project: discussions on the material elements and the mens rea of E.U. terrorism offences*" (Pisa, 12 aprile 2019).

delle agenzie di informazione; di costruzione/ricostruzione di adeguati meccanismi sovranazionali di circolazione delle informazioni etc.

La domanda di carattere generale è allora abbastanza semplice: che cosa hanno cercato di fare più o meno tutti i paesi europei, **e certamente l'Italia**, per fare fronte ad un fenomeno criminale che si poneva – e si pone – con caratteristiche di grande pericolosità, con manifestazioni empirico-criminologiche del tutto nuove anche rispetto alla realtà del terrorismo internazionale sino ad allora conosciuta, ed in costante mutamento.

Con numeri di soggetti coinvolti, dopo la territorializzazione del terrorismo tramite Islamic State e la connessa generale “chiamata all’egira”, che impongono di valutarlo come “**fenomeno**” e che impongono di conseguenza di chiedersi se e come sia possibile/adeguata la risposta penale che si colloca all’interno del binario del diritto penale liberale costituzionale, *come accertamento giudiziale di fatti specifici e di specifiche responsabilità* attraverso le regole dell’investigazione e del giusto processo.

2. Che cosa fare e come fare?

Queste domande consentono le prime riflessioni, che sono importanti anche alla luce di atteggiamenti almeno parzialmente critici di una parte della dottrina penalistica italiana (così come straniera, ma rispetto a scenari parzialmente diversi), sia sulle caratteristiche di fondo dell’evoluzione della legislazione che sulle interpretazioni date dai giudici, di merito come di legittimità.

Senza svolgere riflessioni approfondite al riguardo, sappiamo però che una parte qualificata della dottrina penalistica, con differenze anche significative al proprio interno, ha rivolto critiche importanti *sia all’evoluzione della legislazione che alle interpretazioni giurisprudenziali*.

In breve, secondo questa impostazione dottrinale: lo statuto effettivo del contrasto al terrorismo in Italia “*non va bene*” per effetto di responsabilità convergenti del legislatore (securitario e tecnicamente piuttosto incapace) e dei magistrati, giudici e pubblici ministeri (anch’essi affetti da pulsioni securitarie piuttosto marcate e dalle chances di scorciatoie interpretative offerte dalle caratteristiche tipiche della legislazione emergenziale).

Sullo sfondo vi sarebbero – importanti – le “responsabilità” della comunità internazionale, europea e globale, con interventi normativi (in senso lato) che si collocano ai confini del diritto penale del nemico o – quanto meno – di un diritto penale “di lotta”, con scelte di criminalizzazione che si pongono ai limiti estremi delle regole del diritto penale liberale.

Come sa chi ha seguito i miei interventi in questa materia, le mie opinioni sono profondamente diverse pur nella piena consapevolezza della straordinaria complessità della materia e della grande delicatezza delle opzioni legislative ed interpretative in gioco.

Molto in sintesi: l'Italia ha cercato di adottare, ed ha adottato, **delle scelte che fossero rispettose dei principi di fondo del sistema del diritto penale costituzionale e del “giusto processo”**.

Questo è il primo aspetto, ed è assolutamente centrale.

Le scelte attuate hanno avuto anche la **“capacità” di essere efficaci**, risultato ottenuto grazie alle significative esperienze maturate in altri contesti, ai quali ho fatto prima cenno, con la connessa capacità di adeguare strumenti e metodi alle nuove forme di manifestazione del fenomeno del terrorismo.

3. Essendo la mia una introduzione, cerco di trattare soltanto questo aspetto: **legalità ed efficacia del sistema penale**, intendendo sistema penale nell’accezione più lata, **sono due aspetti profondamente diversi che però devono viaggiare insieme, senza perdere la direzione comune.**

Ed è quello che è successo, a mio giudizio, in Italia.

Proviamo a vedere il perché, sempre in prospettiva di sintesi: **solo se il sistema penale, e quindi anche il sistema giudiziario di contrasto al terrorismo, è adeguatamente efficace, e lo è nel quadro della legalità complessiva e della tutela dei diritti, si può pensare e sperare “di andare avanti così”.**

Uso volutamente un’espressione generica e tratta dal senso comune per esprimere una realtà complessa e significativamente pericolosa, soprattutto nella realtà attuale.

In misura minore o maggiore, tutti i paesi – e soprattutto quelli che hanno patito un *major attack* – tendono a considerare il terrorismo nelle attuali forme di manifestazione (da Al Qaida ad Islamic State, e soprattutto proprio con l’avvento di Islamic State) come un fenomeno che non può essere contrastato adeguatamente *“con il codice in mano”*, rappresentando il codice non uno strumento di repressione efficace in un quadro di rispetto delle regole, ma al contrario un inutile orpello del tutto inadeguato alla serietà e vastità del fenomeno.

Questa “precomprensione” politica/culturale/ideologica è ancora più evidente e marcata nella realtà odierna, con l’affermarsi proprio di Islamic State, e quindi con la estrema facilità della identificazione del terrorismo **con una religione**, con tutti i ben noti corollari in termini di islamofobia, razzismo, suprematismo e terrorismo “bianco”, *hate speeches*, pulsioni securitarie spinte, meccanismi reattivi etc.

Del resto in Italia, un nostro Presidente del Consiglio dei Ministri – in epoca precedente all’affermarsi di Islamic State – disse proprio questo, e lo disse con l’efficacia e la chiarezza della semplificazione: *il terrorismo non può essere contrastato con il codice, con il codice in mano.*

Torno su questo argomento alla fine della mia introduzione.

Secondo questa impostazione, nel contrasto al terrorismo le regole – il sistema di regole, che si tratti della selezione dei fatti o degli strumenti di accertamento – rappresentano **solo e soltanto** delle perdite di tempo, delle perdite di efficacia, delle inutili e pericolose zavorre, e poi ancora, **già sul piano dei fatti**: che c’entrano i fatti, che richiedono accertamenti, tempi lunghi, dinamiche complesse, ragionamenti probatori, processi pubblici difficili e spesso rischiosi per l’ordine pubblico: vanno neutralizzati i **“pericolosi”**, ovunque, comunque ed in tutti i modi possibili.

Ancora, ma di seguito: il terrorismo può essere contrastato efficacemente solo all'interno di **"una zona grigia"**, in cui ci si può muovere – soprattutto i servizi di sicurezza – in una logica autoreferenziale di risultato e senza curarsi troppo di inutili orpelli normativi e senza dovere sottostare al controllo di legalità della magistratura; se *"la zona"* è più scura del grigio, probabilmente è meglio ancora perché il sistema funziona in modo ancora più efficace.

Banalizzando, forse un po' troppo, è almeno in parte il sistema nordamericano nell'immediato post torri gemelle, tra statuto di *"combattenti nemici"*, *"patriot act"* ed anche l'approccio globale della *"war on terror"*:

- detenzioni senza processo, possibilmente in situazione di extraterritorialità ed al di fuori di regole di detenzione o trattamento;
- uso più o meno *"modico"* della tortura, come se la tortura fosse suscettibile di valutazione in termini quantitativi, con tanto di discussioni sulla legittimità possibile di alcune forme di tortura e sulla *"straordinaria utilità"* a fini di acquisizione di informazioni; il tutto quindi nella logica prevalente della sicurezza e della prevenzione, comunque realizzate;
- riduzione dei diritti processuali, ma più in generale dei diritti individuali;
- *extraordinary renditions*, senza distinzione del paese in cui realizzarla ed in prospettiva finale di *"uso"* – in senso stretto – del detenuto *"extra-ordinem"* (semplicemente scomparso) come strumento di acquisizione di informazioni fondamentali a fini di sicurezza.

Il quadro che offro è forse troppo sintetico, ma non è *"cinema cattivo"*: è dinamica dei *"decisori"* a fronte di una situazione che si riteneva non si potesse affrontare in modo diverso, chiamando sempre in causa – a giustificazione complessiva e sempre buona – **l'interesse prioritario della sicurezza del paese e dei cittadini**.

Tutti i paesi si sono confrontati con il tema, e non è qui possibile riepilogare le diverse forme di reazione sistematica pur apparendo evidente, ai tempi, la differenza di fondo della reazione nord-americana rispetto a quella della più parte dei paesi europei.

Per registrare poi, come è noto, progressive differenziazioni interne anche al fronte europeo a seguito del crescere degli attacchi devastanti in alcuni paesi in modo molto maggiore che in altri.

4. Secondo punto, ma sempre in questa logica.

Solo **un sistema legale di contrasto** è capace di arginare i processi di radicalizzazione.

Si tratta di un discorso complesso, non sempre condiviso, ma che ritengo centrale e che offro sempre alla discussione.

Come è noto agli esperti del settore, non solo giuristi, le ragioni dei processi di radicalizzazione *sono le più varie* tanto da potere dire che sono sostanzialmente *reazioni individuali a messaggi efficaci*, sia pure a fronte di possibili macrospiegazioni investigate soprattutto dai sociologi (età, sesso, scolarità, condizioni di vita, precedenti esperienze di polizia, luoghi di vita e deficit di integrazione, difficoltà individuali/familiari: il

catalogo è notoriamente ampio e controverso, anche alla luce delle poche valide ricerche empiriche al riguardo).

Ma chi ha lavorato in questo campo sa benissimo che **anche gli abusi di stato, gli arbitri del potere, le violenze di sistema, la diffusione dell'odio** sono sempre stati dei *fattori di radicalizzazione*, e sono sempre stati utilizzati efficacemente come tali da chi aveva interesse/capacità di farlo: sono argomenti che sempre si spendono bene sul terreno della radicalizzazione funzionale al passaggio all'azione.

Lo ripeto: chi di voi ha lavorato sul campo, attraverso l'impiego di strumenti legali efficaci che consentono di "vedere" dal di dentro le ragioni delle azioni terroristiche a fronte di derive radicali, o prima ancora la capacità di innescare la deriva radicale, sa benissimo che le foto di Abu Graib; gli arancioni di Guantanamo; la rendition di Abu Omar, la pratica del *waterboarding* – si tratta di semplici esempi – sono sempre stati utilizzati in chiave di radicalizzazione efficace funzionale alla motivazione in vista del passaggio all'azione.

Rivelano, in modo semplice e ben gestito *da strutture comunicative di grande qualità*, la "reale faccia feroce" dell'Occidente, e comunque consentono uno straordinario veicolo pubblicitario, a fronte della rivendicata superiorità garantista e culturale dei nostri sistemi occidentali; rivelano, è facile sostenerlo, l'odio verso il "diverso", **colpito in quanto tale, essendo molti di questi strumenti praticati al di fuori di canoni legali di accertamento di responsabilità penale o di guerra.**

Anche in questo caso offro spunti, in via di sintesi, essendo evidente che le ragioni di una deriva di radicalizzazione che porta all'azione terroristica sono numerose, e come detto tendenzialmente individuali: l'avere comunque una conoscenza effettiva del problema è utile e consente approcci critici e discussioni elaborate.

Ancora una volta **la sintesi è efficace: il rendere giustizia secondo le regole è il migliore antidoto al terrorismo ed alla visione radicale che lo sostiene; non è l'unico, e mai lo sarà, ma aiuta davvero.**

Sul punto molto ci ha insegnato il periodo terribile del contrasto al terrorismo interno, realizzato con notevoli rafforzamenti dell'arsenale normativo ed investigativo, ma sempre in un quadro di rispetto dei diritti e di affermazione **del primato dei processi per singoli fatti nei confronti di singoli imputati.**

Ancora: il lavoro di contronarrazione, posto alla base di qualsiasi politica sociale di contrasto alla radicalizzazione, deve passare attraverso (anche) **la narrazione di sistemi legali e del loro valore**; ma la narrazione è efficace **in quanto vera e tendenzialmente non smentibile.**

Probabilmente le "code" note dell'importante arresto di Cesare Battisti hanno rinforzato la consapevolezza diffusa – anche sul piano internazionale – del rispetto delle regole nel nostro paese, e della capacità del sistema legale di celebrare i processi ed accertare le responsabilità, anche nei periodi più bui della storia del paese: la consapevolezza che ciò avvenisse e fosse avvenuto **era piena nel mondo dei giuristi** (salvo rare eccezioni); ma molto importante la conoscenza realmente diffusa in Italia come altrove.

5. Ancora alcune riflessioni generali, sempre nella logica di una semplice introduzione.

Torniamo al sistema “italiano” di contrasto al terrorismo per ribadire alcuni concetti di fondo.

Come detto sopra, il sistema italiano è un **sistema legale, costituzionale, efficace e che deve essere efficace nel quadro della legalità.**

Aggiungo sempre alcune riflessioni, a fronte dell’incredibile ritorno di prospettive populiste sempre più incattivate sulle carriere dei magistrati.

Nel **nostro sistema** la magistratura ha svolto, e svolge, un ruolo straordinario, sia quella giudicante che quella inquirente.

Ed è possibile affermare nel modo più semplice e più forte possibile, che la magistratura italiana in questi scenari **ha avuto ed ha un ruolo di straordinario rilievo perché è una delle poche magistrature in Europa in cui i requisiti di autonomia ed indipendenza si estendono anche alla funzione inquirente, ai pubblici ministeri ed al loro ruolo.**

L’**avere al centro dell’azione di contrasto la magistratura, per vincolo costituzionale e dopo ampia discussione costituzionale,** è una garanzia per tutti, soprattutto per gli indagati e soprattutto, come sempre, per gli indagati più deboli, anche per i delitti più terribili rispetto ai quali scattano opzioni culturali per forme di giustizia semplificate e sempre e comunque esemplari.

Credo che solo i requisiti di indipendenza da ogni altro potere abbiano consentito ad una straordinaria magistratura italiana di ricostruire la “*rendition*” di Abu Omar, con l’emersione chiara e definitiva delle responsabilità penali di esponenti di rilievo della C.I.A. americana, di un ufficiale di polizia giudiziaria italiano, e con il tentativo di straordinaria complessità di ricostruire le responsabilità di vertice dei nostri servizi segreti (SISMI).

La “*rendition*”, espressione sapientemente annacquata per evitare di cogliere il drammatico delitto contro la libertà personale e l’incolumità individuale, è strumento che ha avuto impiego anche in altri paesi, ma solo il paese – l’Italia – **che presenta al livello europeo la più piena autonomia del Pubblico Ministero da ogni altro potere** ha avuto la capacità di farla emergere, e di ottenere risultati processuali più che accettabili.

Dico sempre che **non è un caso che ciò accada**, se si aggiungono all’autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.) le regole – sempre costituzionali – della dipendenza funzionale della Polizia dalla Autorità Giudiziaria (art. 109 Cost.) e dell’obbligo di promuovere l’azione penale (art. 112 Cost.), straordinario presidio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Il “caso Abu Omar” è ancora oggi ricostruito e discusso in tutto il mondo come motivo di vanto della magistratura italiana, **e come fonte di discussione di assetti ordinamentali e costituzionali**, oltre che di metodi investigativi, che consentano l’applicazione della legge **in condizioni di uguaglianza di tutti, ed il contrasto al terrorismo in un quadro di tutela dei diritti.**

Abu Omar era ragionevolmente responsabile di un fatto (o di fatti) di terrorismo, ma la responsabilità di una persona si accerta con le indagini ed il processo; con l'ascolto delle ragioni dell'accusato e delle difese e con la pronuncia di una sentenza di condanna che superi il canone del ragionevole dubbio, *anche in questa materia*.

Ed è quello che comunque l'autorità giudiziaria italiana è riuscita ad ottenere nonostante gli esiti devastanti della "rendition" anche sul corso del processo.

Guardate che i tre aggettivi (**legale, costituzionale, efficace**) rappresentano conquiste straordinarie, da difendere, oggi come ieri, e rappresentano **il portato naturale del nostro sistema di contrasto al fenomeno del terrorismo interno e delle mafie**, con i dovuti aggiornamenti.

Il sistema complessivo di contrasto si è mosso bene perché ha maturato un'esperienza straordinaria "sulla propria pelle", e dobbiamo continuare a rivendicare il ruolo di garanzia e di rispetto della legalità svolto dalla magistratura italiana, nel passato come ora.

Tutto il contrario, quindi, sempre in via generale, del diritto penale simbolico, di una impostazione diretta a "neutralizzare nemici" con qualsiasi mezzo.

Tutto il contrario di una deriva verso lo "stato di polizia" *et similia*.

Sono decine i casi in cui questo ruolo di **"tutela del diritto"** e di **"tutela dei diritti"** si sono manifestati, noti e meno noti.

6. Provo a fornire alcuni esempi ulteriori **del sistema e del metodo**:

Vicenda di straordinaria delicatezza sovranazionale, ma anche italiana – per ovvie ragioni – **e cioè la strage terrorista del museo del Bardo di Tunisi (18 marzo 2015)**.

Mi permetto di farne una sintesi, trattandosi di vicenda "pubblica", e di provare a trarne alcuni possibili insegnamenti:

voi tutti sapete che l'attentato al museo del Bardo di Tunisi (18 marzo 2015) è stato devastante;

ha colpito in profondità la Tunisia, ha colpito numerosi paesi occidentali, compresa l'Italia (4 turisti italiani uccisi a colpi di arma automatica);

due attentatori entrano nel museo sparando all'impazzata;

prima di essere uccisi fanno numerosi morti;

la strage del Bardo è seguita da quella della spiaggia di Sousse, un "uno-due" terroristico che ha piegato la Tunisia;

tutto il mondo è particolarmente attento alle indagini tunisine sia in chiave repressiva che preventiva;

ad un certo momento la Polizia Giudiziaria italiana ritiene di identificare in un paese dell'hinterland milanese un giovane marocchino ricercato dal G.I. di Tunisi per la strage (il giovane marocchino si chiama Touil);

vengono svolte, con la Polizia Giudiziaria, tutte le verifiche in via di urgenza e non c'è dubbio che la persona individuata è proprio quella ricercata;

c'è il mandato di cattura internazionale e quindi la persona viene tratta in arresto in Italia;

con grande soddisfazione, anche mia;

a quel punto cerchiamo di capire gli elementi che il GI di Tunisi ha contro il giovane cittadino marocchino e sembrano solidi; cerchiamo anche di capire quali sono le ragioni per le quali l'autore (allo stato probabile) di una strage terroristica terribile si trovi nel distretto di Milano;

il cittadino marocchino nel mese di febbraio del 2015 dal Marocco era arrivato in Tunisia in prospettiva di raggiungere l'Italia ed i suoi familiari;

aveva acquistato una scheda telefonica all'arrivo a Tunisi;

da Tunisi aveva fatto il classico viaggio verso la Libia, e dalla Libia sul barcone si era diretto – unitamente a molti altri – verso le coste meridionali del nostro paese;

poi a Milano (hinterland);

quella scheda acquistata da Touil, qualche tempo dopo **aveva avuto rapporti pacifici ed importanti con gli attentatori stragisti e la loro rete;**

in più quando le autorità tunisine avevano ricostruito che la scheda era stata effettivamente acquistata da Touil, avevano fatto vedere la sua foto ad un detenuto **per la strage** ed il detenuto aveva riconosciuto Touil come la persona che aveva partecipato alla strage;

quadro quindi solido, ma le cose “cominciano a non girare”;

eseguiamo degli accertamenti e risulta molto affidabilmente che Touil il giorno della strage non poteva essere in Tunisia e neppure i giorni immediatamente precedenti e successivi;

era nel suo paese nell'hinterland milanese;

verifichiamo questo aspetto in molti modi, tutti affidabili;

a quel punto iniziamo una serie di verifiche a tutto campo, con l'impiego di tutti gli strumenti a disposizione, e chiariamo in modo definitivo che la scheda era stata sì acquistata da Touil, ma che l'aveva ceduta poco dopo l'acquisto agli “scafisti” e ne aveva quindi perso completamente il controllo;

quindi quando la scheda di Touil ricompare in Tunisia legata agli attentatori è del tutto fuori dal controllo di Touil ed è entrata in un circuito criminale e relazionale completamente diverso;

il riconoscimento fotografico da parte del detenuto era avvenuto a seguito di modalità di detenzione che poco avevano a che fare con le regole del rispetto dei detenuti, e molto a che fare con la regola di esperienza che ci porta a dire che il torturato tende sempre ad assecondare l'interrogante;

l'extradizione di Touil viene negata;

chiediamo l'archiviazione del procedimento aperto in Italia;

la otteniamo;

trasmetto i risultati dell'investigazione al G.I. di Tunisi che riconosce che la ricostruzione della responsabilità di Touil era “sbagliata”.

Il P.M. italiano **non è accusatore necessario**, ma svolge tutti gli accertamenti doverosi per la ricostruzione del fatto e per l'accertamento delle responsabilità, anche

quelli direttamente favorevoli per l'indagato, e l'art. 358 c.p.p. rimane al centro del sistema.

Piuttosto che rimuoverlo perché poco compatibile con le regole dell'“adversary puro” cerchiamo di difenderlo e recuperarne il valore.

7. Altro esempio, complesso ma trattato in sintesi:

la definizione di terrorismo è – come è noto – complessa e sostanzialmente “irrisolta”, ma è comunque legale, ed è **in tempo di pace** quella della decisione quadro 2002 dell'Unione Europea (oggi decisione del 2017); **in tempo di guerra** è quella dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite contro il finanziamento del terrorismo, che ammette il terrorismo anche nel quadro di un conflitto bellico, **ma non quando gli atti di violenza sono esercitati contro militari combattenti**.

Ebbene su questo argomento si conoscono alcune ordinanze ed alcune sentenze pronunciate nel nostro paese, su vicende di rilievo, attraverso le quali il nostro sistema ha cercato di porre dei punti fermi, con adeguati livelli di approfondimento e discussione (v. la più importante ancora oggi: **Sez. 1, 11.10.2006 – deposito 17.1.2007 – verso Bouyahia Maher**).

Meno si conoscono le indagini, numerose, e le relative archiviazioni: l'Autorità Giudiziaria Italiana, con riferimento allo scenario siro-irakeno, ha chiesto ed ottenuto l'archiviazione di numerosi procedimenti – anche importanti – in cui emergeva il fenomeno delle partenze dal territorio dello Stato Italiano (quindi F.T.F. dal punto di vista sociologico/criminologico), e dei rientri (quindi “returnees” nell'accezione in voga), ma di cittadini siriani che partendo dal territorio italiano andavano a combattere all'interno di brigate organizzate contro l'esercito di Bashar al Assad nel quadro di un terribile conflitto armato.

Questo non è terrorismo, sia seguendo il parametro della decisione quadro europea sia seguendo quello della assemblea generale delle nazioni unite.

Sono stati utilizzati altri canali e strumenti, anche al livello della migliore cooperazione internazionale possibile, per reprimere alcune terribili condotte criminali realizzate **nello scenario bellico** della Siria, secondo la normativa sovranazionale sui crimini di guerra e contro l'umanità.

Basti pensare, a titolo di esempio, alla vicenda molto nota del cittadino siriano Haisam Sakhanh, partito dall'Italia per la Siria e resosi responsabile – insieme ad altri membri della sua brigata – del terribile omicidio di 7 soldati siriani, neutralizzati e torturati, poi finiti con colpi di arma lunga alla testa, strage videofilmata con diffusione mondiale (maggio 2012).

Ebbene grazie ad una ottima cooperazione con le Autorità Svedesi, vennero fornite dalle Autorità Italiane tutte le informazioni che consentirono **il suo rintraccio in Svezia dopo la fuga dalla Siria, la sua cattura in Svezia e la condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità**.

Risposta coordinata sul piano internazionale, e certamente adeguata alle peggiori patologie del conflitto in essere, ma al di fuori di qualificazioni in termini di terrorismo e di azioni terroristiche.

8. Spero che la mia introduzione consentirà di affrontare le questioni interpretative delle fattispecie, abbastanza simili in gran parte dell'Europa.

Come ho detto prima, attesa la incredibile rapidità di evoluzione degli scenari geopolitici internazionali, alcune di queste questioni sembrano oggi "vecchie" e "superate" per effetto della sostanziale sconfitta sul campo di Islamic State, ma male non fa il confronto realizzato nella prospettiva di maggiore chiarezza delle questioni che si agitano sia dal punto di vista legislativo che interpretativo, e delle questioni che continuano ad agitarsi intorno al ruolo della magistratura e del P.M. in particolare, oltre che dei rapporti tra *law enforcement* e servizi di sicurezza.

L'ultima conclusione che faccio, anche questa volta come spesso mi succede quando svolgo introduzioni/relazioni di questo tipo.

Quando si dice che *"non si può contrastare il terrorismo con il codice in mano"* ricordo sempre, soprattutto agli ospiti stranieri, ma purtroppo è ormai necessario farlo anche ai colleghi italiani, la figura di Guido Galli (28.6.1932-19.3.1980), magistrato di Milano, uno dei magistrati caduti in Italia nel contrasto al terrorismo di sinistra.

Guido Galli è stato ucciso in università, all'interno dell'Università Statale di Milano dove insegnava.

È stato ucciso mentre andava ad insegnare ai suoi studenti criminologia, il valore della legalità, l'attenzione per la persona che delinque, nonché l'evoluzione garantista del sistema di esecuzione delle pene (riforma penitenziaria del 1975) ed è stato ucciso mentre stava entrando in aula ed aveva il codice in mano per tenere la sua lezione (*si trattava tra l'altro del codice delle leggi penitenziarie, in un quadro di profonde modifiche garantiste al sistema di esecuzione delle pene, che Guido Galli studiava e sosteneva con forza unitamente al meglio della dottrina e della magistratura del tempo*).

Ebbene Guido Galli ha sempre sostenuto – soprattutto con il suo lavoro ma anche con il suo insegnamento teorico e con il suo esempio quotidiano – che tutte le forme di criminalità, anche quelle più terribili come il terrorismo di quegli anni terribili, **si contrastano con le regole, all'interno del sistema delle regole: indagini, accertamenti, valutazioni probatorie, processi; non ci sono altri sistemi, non ci sono scorciatoie possibili.**

Questo insegnamento vale, e deve valere ancora oggi ed è quello che oggi cerco di offrire.